

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 430

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRACCHIANI, AMENDOLA, ASCANI, BOLDRINI, CARÈ, CIANI, DE LUCA, DE MARIA, FASSINO, FERRARI, FORATTINI, FURFARO, GHIO, GIRELLI, LAI, MADIA, MALAVASI, MANZI, UBALDO PAGANO, PORTA, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SCARPA

Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico

Presentata il 24 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge del 1° aprile 2021, n. 46, rappresenta una riforma storica, di cui si è cominciato a parlare nella XVII legislatura e che è stata portata avanti con forza e con convinzione nella XVIII legislatura, *in primis*, con i progetti di legge a firma del senatore Nannicini (Atto Senato n. 472) e dell'onorevole Delrio (Atto Camera n. 687), presentati contestualmente il 4 giugno 2018 al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

Questo provvedimento ha introdotto finalmente una misura universalistica e progressiva a tutela e a sostegno della natalità, della genitorialità e della famiglia, con una particolare attenzione alle famiglie numerose e ai disabili.

È una misura universalistica quella che riguarda tutte le famiglie, senza alcuna esclusione. Alle famiglie già beneficiarie di risorse se ne sono aggiunte finalmente altre che erano escluse da ogni tipo di beneficio o ne erano destinatarie in modo residuale.

Ciò significa che i destinatari dell'assegno unico e universale sono le famiglie in quanto tali, non più gli individui identificati in base alla tipologia di lavoro che svolgono e al tipo di contratto lavorativo.

Il citato provvedimento ha rappresentato l'inizio di un nuovo percorso, di un cambio di impostazione nella gestione delle politiche per la famiglia, di un approccio culturale diverso, « europeo », che riconosce, finalmente, la centralità dei figli.

Solo adeguate politiche familiari possono invertire la drammatica tendenza che vede l'Italia tra i Paesi con un tasso di natalità bassissimo. Natalità significa sviluppo di un Paese, non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo della sostenibilità del sistema pensionistico e della crescita.

Le politiche familiari attuate negli ultimi decenni non sono riuscite, per la loro frammentarietà e mancanza di continuità, a restituire fiducia ai nostri giovani, ai nostri figli. Ed è ormai da troppo tempo che l'Italia si trova in un cosiddetto « inverno demografico », aggravato purtroppo dalla recente pandemia. I numeri sono impietosi: secondo il rapporto ISTAT dell'anno 2020 riguardante « La dinamica demografica durante la pandemia COVID-19 », i decessi ammontano a 746.146, mentre le nascite soltanto a 404.104, il livello più basso registrato dall'unità d'Italia.

Con il citato decreto legislativo n. 230 del 2021 si è data fiducia e sostegno alle famiglie, ai giovani, alle nostre figlie e ai nostri figli attraverso l'introduzione di una misura universale, giusta e, infine, semplice.

Un altro aspetto « rivoluzionario » della misura introdotta risiede, infatti, nella sua semplicità applicativa: si tratta, infatti, di una misura sostitutiva di molte altre che negli anni si sono accavallate dando luogo a una vera e propria stratificazione normativa. Ed è per superare tale stratificazione che il provvedimento mira a una profonda riorganizzazione e razionalizzazione delle misure a sostegno dei figli.

Ciò nonostante, le misure introdotte sono suscettibili di essere ulteriormente perfezionate e soprattutto potenziate al fine di ampliare la platea dei beneficiari e di modificare gli aspetti che si sono rivelati troppo stringenti ai fini dell'accesso, tra cui, il peso, considerato eccessivo, attribuito alla componente patrimoniale per il calcolo del-

l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Ci sono altre questioni che restano aperte e alcune criticità sollevate dai soggetti auditi nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega (Atto Camera n. 687), di cui le competenti Commissioni parlamentari hanno tenuto conto, in forma di osservazioni, in sede di espressione dei pareri sullo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 833), frutto di un lavoro lungo e prezioso su cui si basa la stesura della presente proposta di legge.

Le modifiche più rilevanti previste dalla presente proposta di legge sono: il potenziamento dell'assegno, il rafforzamento delle clausole di salvaguardia e la revisione del peso della prima casa nel calcolo dell'ISEE ai fini dell'attribuzione dell'assegno.

In particolare, l'articolo 1 prevede:

a) per ciascun figlio minorenni, l'innalzamento da 15.000 euro a 20.000 euro e da 40.000 a 45.000 dei livelli di ISEE necessari ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno, nonché l'aumento dell'importo della misura piena dell'assegno da 175 euro a 250 euro;

b) per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, l'innalzamento da 15.000 euro a 20.000 euro e da 40.000 a 45.000 dei livelli di ISEE necessari ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno, nonché l'aumento dell'importo della misura piena dell'assegno da 85 euro a 100 euro;

c) per ciascun figlio successivo al secondo, l'innalzamento da 15.000 euro a 20.000 euro e da 40.000 a 45.000 dei livelli di ISEE necessari ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno, nonché l'aumento della maggiorazione dell'importo della misura piena dell'assegno da 85 euro a 100 euro;

d) per ciascun figlio con disabilità, il venire meno della distinzione tra figli disabili minorenni e maggiorenni, anche di età pari o superiore ai 21 anni, ai fini della quantificazione della maggiorazione, nonché un aumento della stessa;

e) l'aumento da 25.000 a 30.000 euro del tetto dell'ISEE necessario ai fini di una

maggiorazione e l'estensione della copertura integrale da uno a tre anni;

f) la proroga all'anno 2023 dell'attribuzione dell'incremento della suddetta maggiorazione nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità;

g) la previsione che, ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare per l'attribuzione dell'assegno, il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione;

h) la possibilità di cumulare il cosiddetto « *bonus* disabili », previsto nella legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) e definito con recente decreto, la cui prestazione viene riconosciuta per il triennio 2021-2023 con un importo di 150 euro fino a un massimo di 500 euro mensili, con l'assegno unico e universale;

i) il chiarimento, richiesto dalla Conferenza delle regioni e delle province au-

tonome, che i benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali non siano computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale;

l) la precisazione che nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corresponsione di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, dei figli disabili, nonché dei figli maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno sia attribuito direttamente al genitore collocatario;

m) la previsione che, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, l'erogazione dell'importo operi direttamente in favore del secondo percettore di reddito;

n) la previsione che la composizione dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale sia integrata da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico)

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare fino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « limitatamente all'anno 2022 » sono soppresse e le parole: « 175 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 250 euro », al secondo periodo, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro » e, ai periodi terzo e quarto, le parole: « 40.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 45.000 euro »;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: « 85 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 euro », al secondo periodo, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro » e, ai periodi terzo e quarto, le parole: « 40.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 45.000 euro »;

3) al comma 3, al primo periodo, le parole: « 85 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 euro », al secondo periodo, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro » e, ai periodi terzo e quarto, le parole: « 40.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 45.000 euro »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini dell'ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media »;

5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

6) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno »;

7) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « per le prime tre annualità, » sono soppresse;

2) al comma 2, lettera a), le parole: « 25.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 35.000 euro »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per intero nell'anno 2022,

a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2025 »;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2027 »;

5) al comma 9-*bis*, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023 »;

d) all'articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corresponsione di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, dei figli disabili nonché dei figli maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è attribuito direttamente al genitore collocatario »;

e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I benefici in denaro in favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno »;

f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, » sono inserite le seguenti « due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite mas-

simo di 635 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 635 milioni per l'anno 2022 e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e, quanto a 1,6 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



19PDL0008820